

FONDI PENSIONI LE NOVITÀ FISCALI DAL 1° LUGLIO 2026

In 6 punti le novità fiscali **dal prossimo 1° luglio** in materia di Fondi pensioni.

1. ISCRIZIONE AUTOMATICA PER I NUOVI ASSUNTI

A partire dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione saranno iscritti automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato in azienda:

- se sono presenti più fondi, verrà scelto quello con il maggior numero di iscritti. In assenza di indicazioni, si applicherà il fondo residuale;
- sono esclusi da questo meccanismo i lavoratori domestici.

L'adesione automatica comporta il versamento di:

- dell'intero TFR maturando;
- del contributo minimo a carico del datore di lavoro;
- del contributo minimo a carico del lavoratore, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.

* Tuttavia, per i lavoratori con una retribuzione annua lorda inferiore all'importo dell'assegno sociale, non si applica l'obbligo di contribuzione.

* Il lavoratore può rifiutare l'adesione automatica, esprimendo una volontà contraria **entro 60 giorni dalla data di assunzione**.

2. LAVORATORI NON ALLA PRIMA ESPERIENZA

Per i lavoratori che non sono alla prima esperienza lavorativa, al momento dell'assunzione, il datore di lavoro è tenuto a:

- fornire informazioni sulla previdenza complementare;
- verificare la scelta già effettuata dal lavoratore.

* Se **entro 60 giorni** il lavoratore non indica a quale fondo destinare il TFR, si applicherà automaticamente lo stesso meccanismo previsto per i nuovi assunti.

3. PORTABILITÀ DEL FONDO

Dal 31 ottobre 2026

Dopo almeno due anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare che prevede il contributo del datore di lavoro, il lavoratore potrà trasferire la propria posizione a un altro fondo pensione mantenendo il diritto al contributo datoriale, indipendentemente dal tipo di fondo scelto.

4. VANTAGGI FISCALI

Dal periodo d'imposta 2026, il limite annuale di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare **aumenta a 5.300 euro**.

Nel limite rientrano:

- i contributi versati dal lavoratore;
- i contributi versati dal datore di lavoro;
- i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico.

* Non si considera il TFR destinato al fondo pensione.

Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare **dopo il 31 dicembre 2006**, nei primi cinque anni di partecipazione il limite deducibile può arrivare **fino a 7.950 euro**.

5. PRESTAZIONI E LIQUIDAZIONI

Sempre dal 1° luglio 2026, la quota di capitale che può essere liquidata al momento della pensione aumenta dal 50% al 60%. Resta invariata la possibilità di ottenere la liquidazione totale nei casi già previsti dalla legge, come disoccupazione prolungata o invalidità.

Alle modalità esistenti si aggiungono nuove opzioni di erogazione:

- **rendita a durata definita:** pagata per gli anni di vita stimata (ISTAT)
 - tassazione: regime ordinario (15% - 9% in base all'anzianità di iscrizione);
- **prelievi liberamente determinabili:** puoi ritirare somme liberamente entro certi limiti
 - tassazione: regime ordinario (15% - 9%);
- **erogazione frazionata del montante in più anni:** accesso al montante accumulato in rate frazionate per un periodo non inferiore a 5 anni
 - tassazione speciale: aliquota a titolo d'imposta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con riduzione massima di 5 punti percentuali (aliquota minima 15% dopo 35 anni di iscrizione).

6. TUTELE DELLE SOMME ACCUMULATE

Viene confermata la tutela delle somme accumulate durante la fase di accumulo, che non possono essere cedute né pignorate:

- le prestazioni erogate sotto forma di rendita, a eccezione della frazionata del montante, sono equiparate alle pensioni pubbliche e quindi protette;
- le somme ottenute tramite anticipazioni o riscatti possono essere soggette ad azioni da parte dei creditori.

#infowelfarebs

notiziario a cura di Cisl Brescia
Brescia, Via Altipiano d'Asiago 3
tel. 030.3844511
email: ust.brescia@cisl.it